



CITTA' DI MODUGNO

(Città Metropolitana di Bari)

9° SERVIZIO – “SERVIZI SOCIALI”

Viale della Repubblica, 46 – 70026 Modugno (BA)

Telefono 0805865500 – PEC serviziociali.comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DI VIAGGIO IN FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI MODUGNO

Art. 1 OGGETTO

- 1) Oggetto del presente capitolato speciale è la prestazione del Servizio di Assistenza Di Viaggio, in favore di persone diversamente abili che usufruiscono del servizio Trasporto disabili erogato dal Comune di Modugno.
- 2) Il numero delle **ore settimanali massime** da garantirsi è quantificato in **90** secondo il seguente modulo:

<i>lunedì – venerdì (mattina)</i>	<i>ore 82</i>	<i>n. 2 pulmini</i>
<i>sabato (mattina)</i>	<i>ore 8</i>	<i>n. 1 pulmino</i>

per complessive 3250 ore stimate per l'intera durata contrattuale.

Art. 2 DURATA DEL SERVIZIO

1. L'affidamento avrà durata dalla data di sottoscrizione del contratto e sino al 23/12/2017 con interruzione dello stesso dal 01/07/2017 al 10/9/2017.
2. L'Amministrazione si riserva la possibilità di dare avvio all'appalto nelle more della stipula del predetto contratto.

Art. 3 COORDINAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio viene coordinato dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Modugno o da suo delegato.

Art. 4
DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL SERVIZIO

1. Il servizio di assistenza di viaggio comprendente interventi, di natura assistenziale, rivolti a persone disabili, che usufruiscono del Servizio Trasporto disabili, erogato dal Comune di Modugno
2. Il servizio è svolto su **n. 2 pulmini**, appositamente attrezzati, di proprietà della stazione appaltante ed è erogato con carattere di continuità.
3. I destinatari del servizio sono cittadini affetti da disabilità, ovvero cittadini che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da determinare un disagio sociale per il raggiungimento:
 - o della scuola dell'obbligo
 - o delle scuole di grado superiore;
 - o dei luoghi di inserimento lavorativo;
 - o altri servizi;
4. Il Servizio di assistenza di viaggio mira a consentire, alle persone disabili o in situazioni di particolare necessità, che non risultino in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici e della propria rete familiare, l'utilizzo agevole del mezzo che consente loro di raggiungere strutture a carattere assistenziale/educativo/formativo, ovvero centri di cura o riabilitazione pubblici.
5. Il Servizio di assistenza di viaggio prevede interventi di tipo:
 1. **prestazione assistenziale:** prelevamento degli utenti dall'abitazione, se in carrozzina, accompagnamento e sistemazione sul pulmino, monitoraggio costante, durante il trasporto della condizione di salute dei singoli utenti;
 2. **prestazione di integrazione sociale:** favorire la socializzazione degli utenti durante il trasporto, con piccole attività di animazione;
 3. **prestazione sanitaria:** primo soccorso in caso di improvviso malessere degli utenti trasportati, nelle more dell'intervento del 118.

Art. 5
MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di assistenza di viaggio deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari modulati dal Responsabile del servizio trasporto e dagli autisti scuolabus.
2. In sede di affidamento del servizio saranno fornite le indicazioni tecniche circa il numero degli utenti trasportati, i mezzi di trasporto utilizzati e i nominativi degli autisti.
3. Eventuali ore prestate dall'appaltatore **oltre il limite fissato** non potranno generare diritto al compenso.
4. Le prestazioni di cui al presente capitolato verranno svolte, di norma, in orario diurno, indicativamente nella **fascia oraria 7,30 – 15,30**. Il servizio dovrà essere effettuato

nell'arco dei giorni feriali, fatta salva la possibilità di prolungarlo nei giorni festivi **entro i massimali settimanali indicati all'art. 1** senza maggiori oneri a carico della stazione appaltante.

Art. 6 OBBLIGHI A CARICO DEL'APPALTATORE

1. Spetta alla Ditta aggiudicataria:
 - a) garantire funzionalità, adattabilità ed immediatezza di interventi;
 - b) assicurare capacità di valutazione della tipologia, qualità e quantità delle prestazioni, delle modalità di attuazione delle stesse e dei tempi conseguentemente impiegati;
 - c) verificare e coordinare gli aspetti tecnico-operativi degli assistenti di viaggio e del relativo servizio;
 - d) creare, aggiornare e conservare, in collaborazione con l'ufficio competente, un registro presenze che riporti l'orario di inizio e fine prestazione, la firma di chi ha svolto la prestazione e la controfirma degli autisti;
 - e) garantire la partecipazione a corsi di aggiornamento delle assistenti di viaggio a proprio esclusivo carico;
 - f) collaborare, nell'ambito di una concezione globale ed integrata degli interventi, con le associazioni o forme organizzate di volontariato.
2. La cooperativa aggiudicataria dovrà trasmettere all'appaltatore, **mensilmente**, il registro, di cui al punto d).
3. La Cooperativa è vincolata al rispetto di tutto quanto illustrato nell'offerta progettuale presentata in sede di gara. La predetta offerta progettuale costituisce pertanto appendice al presente capitolato d'oneri.

Art. 7 RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

1. La Cooperativa affidataria si obbliga ad individuare al suo interno un responsabile del servizio per gli aspetti gestionali ed organizzativi, quale interlocutore unico dell'appaltatore.
2. Il responsabile del coordinamento tecnico operativo e professionale deve essere in possesso di una qualifica professionale attinente all'area sociale e di adeguata esperienza nel settore.
3. Il relativo nominativo è comunicato alla stazione appaltante **entro 7 giorni** dall'assunzione del servizio.

Art. 8
PERSONALE

1. Al fine di massimizzare la qualità del servizio reso all'Ente, la Ditta affidataria si impegna a salvaguardare i livelli occupazionali e le posizioni lavorative già attive, assorbendo tutto il personale impiegato per il medesimo servizio (**pari a 9 operatrici con qualifica di Operatore Socio Sanitario**) ai sensi dell'art. 34 del CCNL applicato alle Coop. Sociali, nonché ai sensi dell'art. 25 della L.R. Puglia n. 25/2007 come modificata dall'art. 30 della L.R. Puglia 4/2010 così da garantire l'applicazione della c.d. "*clausola di protezione sociale*";
2. L' affidatario solleva l'Ente da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi, per cui nessun rapporto diretto con il predetto Comune potrà essere configurato;
3. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero incorrere al personale dell'affidatario, per qualsiasi causa derivante dall'esecuzione del servizio;
4. L'affidatario risponde dei danni, alle persone o alle cose, che potrebbero derivare per fatti imputabili all'affidatario medesimo e ai suoi dipendenti, e **si obbliga a stipulare allo scopo idonea assicurazione**, sollevando pertanto l'Ente da qualsiasi controversia che al riguardo venisse mossa.
5. In caso di astensione, per qualsiasi motivo, dal lavoro del personale continuativamente assegnato, l'aggiudicatario è tenuto ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni provvedendo all'immediata sostituzione dell'operatore assente. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo vigente per tutto il personale utilizzato, nei modi e termini di legge e del C.C.N.L.
6. La Ditta affidataria dovrà garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia.
7. Gli operatori dell'appaltatore devono attenersi alle seguenti disposizioni:
 - a) far controfirmare agli autisti scuolabus il registro presenze del servizio prestato;
 - b) nell'intervallo di tempo, che intercorre tra un trasporto e l'altro, dovranno trattenerosi presso la sede comunale che sarà, volta per volta, individuata dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune o dagli autisti.
 - c) non apportare modifiche all'orario di lavoro assegnato;
 - d) partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la verifica del lavoro svolto.

Art. 9
RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO ED ASSICURAZIONI

- 1) L'affidatario è l'unico responsabile della gestione dell'attività compresi gli eventuali danni di qualunque natura arrecati a persone o cose. A tal fine sono richieste all'affidatario le seguenti polizze assicurative:

- a. responsabilità civile verso terzi (RCT) a copertura di rischi attinenti la responsabilità per danni a persone o cose e verso prestatori di lavoro;
 - b. polizza contro infortuni che potessero colpire gli utenti del servizio e/o gli operatori.
- 2) La stipulazione delle polizze non libera l'affidatario dalle proprie responsabilità avendo essi il solo ulteriore scopo di garanzia.
 - 3) Copia delle polizze dovrà essere esibita all'Amministrazione comunale prima della stipula del contratto.

Art. 10
DIVIETO DI SUBAPPALTO

- 1) E' vietata qualunque cessione o subappalto parziale o totale del contratto sotto pena di immediata cessazione del rapporto contrattuale ed escussione della garanzia.

Art. 11
PENALI

- 1) Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario, non provvedesse tempestivamente alla sostituzione del personale assente, sarà immediatamente applicata dalla stazione appaltante **una penale pari a € 500,00** per ogni giorno di assenza riscontrata o per ogni giorno di mancata sostituzione oltre alla decurtazione del compenso proporzionale all'assenza riscontrata.
- 2) In caso di reiterazione del comportamento la Stazione appaltante, previa contestazione formale, provvederà alla Risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.